



Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia "Anna Baldino"

Via Vittorio Emanuele III, n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - tel. e fax + 39 081 990 010

Cod. Mecc NAIC839007

E.M. naic839007@istruzione.it

C.F. 91006040637

AI **Personale Docente e ATA
dell'Istituto Comprensivo Statale
"Anna Baldino"**
LORO SEDI

e

ai **Detentori della potestà genitoriale, ovvero
ai Tutori, ovvero agli Affidatari degli Alunni
dell'Istituto Comprensivo Statale
"Anna Baldino"**
ALBI

OGGETTO: *disciplina delle certificazioni delle assenze.*

L'art. 42 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n° 1518 dispone che "l'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico (non più previsto n.d.r.) ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della Scuola o dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia (elemento non più necessario per normativa sulla privacy n.d.r.) e l'idoneità alla frequenza".

Per "assenza per malattia per più di cinque giorni" s'intende che se l'alunno rientra al sesto giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico dal settimo giorno dall'inizio della malattia. I giorni festivi vanno conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia:

- esempio n. 1 Inizio assenza venerdì: il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede certificato, dal giovedì con certificato;
- esempio n. 2 Inizio assenza da lunedì: il lunedì successivo non richiede certificato, da martedì con certificato;
- esempio n. 3 Assenza ultimo giorno prima dell'interruzione attività scolastica per vacanze natalizie o pasquali, assenza primo giorno rientro a scuola: rientro dal giorno successivo con certificato.

Se il genitore avvisa anticipatamente per iscritto l'Istituto che l'assenza non é dovuta a malattia, ma ad altro (ad es. settimana bianca, soggiorno all'estero per motivi di famiglia, ecc.), attraverso autocertificazione (amministrativa, non sanitaria), resa ai sensi del D.P.R. 20 ottobre

1998, n° 403, non sarà richiesto certificato medico.

Di norma, la presenza di medicazioni, o di suture, ovvero di apparecchi gessati non controindica la frequenza della comunità scolastica da parte dell'alunno e pertanto non richiede specifica certificazione. Tuttavia, nel caso in cui l'Istituto sia in possesso di un **referto medico con indicazione di una prognosi**, resa a seguito di eventi esterni o interni alla Scuola, come ad esempio un infortunio, per la riammissione anticipata rispetto al periodo di prognosi di guarigione indicata **è necessario un certificato reso dal pediatra, dove ci sia specificato che da un punto di vista medico non ci sono ostacoli a che l'alunno possa frequentare le lezioni**. La ripresa della frequenza dell'alunno non potrà essere assentita dai detentori della potestà genitoriale del minore in quanto atto medico. Il certificato non è richiesto se tale indicazione è già contenuto nel referto medico relativo all'incidente.

Se l'Istituto non è in possesso di un referto medico con indicazione di una prognosi, il certificato medico per il rientro non è necessario.

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori approfondimenti e si gradisce l'occasione per porgere cordiali saluti.

Firmato

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Rosaria Mazzella

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)